

OGGETTO: **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E TRASFORMAZIONI DEI RAPPORTI A TERMINE NEL 2015**
ULTERIORI CHIARIMENTI INPS SULL'ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLA LEGGE N. 190/2014

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e le trasformazioni dei rapporti a termine effettuate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015, l'art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) riconosce ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo), per un massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di 8.060,00 euro annui (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1 del 2015).

In merito all'esonero contributivo di cui si tratta, l'INPS ha fornito:

- a) con la circolare 29/01/15 n. 17 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2015), i primi, importanti chiarimenti;
- b) con il messaggio 13/02/15 n. 1144 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2015), le “istruzioni tecniche” per la sua effettiva fruizione;
- c) con la circolare 3/11/15 n. 178, le seguenti, ulteriori precisazioni.

Ambito di applicazione dell'esonero.

Con la citata circolare n. 17/2015, è stato chiarito che l'esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c.”;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi (di sostegno al reddito) di cui all'art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 23 e n. 13 del 2014; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e n. 14 del 2012).

Alla luce delle disposizioni attuative della “Quota integrativa della retribuzione” (Qu.I.R.) – ossia il pagamento, con la retribuzione mensile, del Trattamento di fine rapporto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 9, n. 7 e n. 2 del 2015) – e degli approfondimenti effettuati a seguito delle richieste di chiarimenti pervenutegli, in assenza di specifiche previsioni di legge vanno escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. In questa prospettiva, **non sono soggette all'esonero contributivo triennale** le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

- «
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
 - il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000;
 - il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

- *il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;*
- *il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.»*

Trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, **il contributo aggiuntivo IVS**, previsto dall'art. 3, comma 15, della legge 297/1982 e **destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile**, è invece soffitto all'applicazione dell'esonero contributivo triennale. *“Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 8.060 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo”*.

Nei casi di **trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza**, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, che regola, in tali ipotesi, la **restituzione del contributo addizionale dell'1,40 per cento** (CONFIMI RAVENNA NEWS 2/2014). Nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, la restituzione del contributo addizionale opera con l'applicazione delle decurtazioni previste dall'ultimo periodo del sopra citato comma 30: i mesi di restituzione del contributo addizionale sono ridotti in misura corrispondente a quelli intercorsi fra la scadenza del rapporto a termine e l'assunzione con contratto a tempo indeterminato (circolare INPS n. 140/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23/2012). Pertanto, **la restituzione piena del contributo addizionale NASPI ricorrerà solamente nei casi di trasformazione del contratto a termine nonché in quelli di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine**. Negli altri casi opererà la contrazione prevista dall'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

Poiché l'esonero contributivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. – l'esonero va calcolato sulla contribuzione previdenziale al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle suddette misure compensative.

Condizioni per il riconoscimento del diritto all'incentivo. Casi particolari.

Per quanto attiene la condizione per la fruizione dell'esonero rappresentata dalla mancanza, nei sei mesi precedenti l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, di altri rapporti a tempo indeterminato presso qualsivoglia datore di lavoro:

- a) **l'esistenza, nel suddetto semestre, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero non consente la fruizione dell'esonero contributivo** anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto non contemplasse l'obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
- b) con riferimento ai rapporti di **lavoro a tempo indeterminato e parziale**, l'esonero può spettare contemporaneamente a più datori di lavoro che, sussistendo tutti i presupposti di legge,

assumano contestualmente il medesimo lavoratore. Pertanto, a titolo esemplificativo, se un lavoratore venisse assunto lo stesso giorno con contratto a tempo indeterminato e parziale da due datori di lavoro, entrambi beneficerebbero dell'esonero contributivo; **se le due assunzioni, invece, non fossero contestuali, il datore di lavoro che effettuasse la seconda in ordine di tempo, perderebbe il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione contributiva;**

- c) **anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intercorso nel semestre precedente la successiva assunzione/trasformazione a tempo indeterminato – sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero;**
- d) nei cambi di appalto di servizi, l'incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante e la contrattazione collettiva preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentirne l'assunzione alle dipendenze dell'impresa subentrante mediante la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro;
- e) nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. (“*Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta*”) con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
- f) la fruizione dell'esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di **trasferimento di azienda**, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Non impedisce l'accesso all'incentivo lo svolgimento, nel semestre antecedente l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione, anche nella modalità a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma ecc.

Ai fini del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 190/2014 (1/10/2014-31/12/2014), il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014). Con riferimento al rispetto di tale condizione in caso di rapporto di lavoro intermittente (o “a chiamata” - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 22/2014) a tempo indeterminato intrattenuto nel suddetto trimestre, si osserva che: (a) il lavoro intermittente, anche qualora preveda la corresponsione dell'indennità di disponibilità, costituisce una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua; (b) la finalità dell'esonero contributivo consiste nell'espansione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa. Per quanto precede, il lavoratore che nel trimestre 1/10/2014-31/12/2014 abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere da questi assunto a tempo indeterminato con il diritto, in capo al datore di lavoro e sussistendo le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell'esonero triennale.

L'esonero contributivo non spetta per quei lavoratori per i quali il medesimo datore di lavoro ne abbia già usufruito in relazione a una precedente assunzione (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014). Avuto riguardo alla finalità antielusiva posta alla base di tale disposizione normativa, l'esonero è escluso anche se sia già stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o a esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Durata dello sgravio.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15 e n. 14 del 2015), per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Coordinamento con altri incentivi.

L'esonero contributivo triennale **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto, come già indicato nella citata circolare n. 17/2015, prendendo a riferimento gli incentivi maggiormente diffusi e fruibili per le assunzioni effettuate nel 2015, l'esonero contributivo triennale non è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 (riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi), spettante in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità di genere (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1/2015, n. 11 e n. 7 del 2014, n. 19, n. 18 e n. 17 del 2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e n. 14 del 2012).

È invece possibile godere, prima, dell'incentivo previsto per le assunzioni a tempo determinato dei suddetti lavoratori (riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi) e, poi, a seguito della trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, dell'esonero triennale. L'incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione. Esempio: l'1/06/2015 il datore di lavoro assume a tempo determinato per 3 mesi un lavoratore ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi e, alla scadenza (31/08/2015), ne trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Al datore di lavoro spetta (se ricorrono tutte le condizioni di legge) l'incentivo per il rapporto a tempo determinato di 3 mesi e, per la successiva trasformazione a tempo indeterminato, l'esonero triennale previsto dalla legge n. 190/2014.

Analogamente, è possibile godere, prima, dello sgravio contributivo previsto dalla legge 223/1991 per l'assunzione a tempo determinato di persona iscritta nelle liste di mobilità (pagamento dei contributi in misura pari al 10 per cento per un massimo di 12 mesi), e, successivamente, dell'esonero previsto dalla legge n. 190/2014 in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio vedersi applicare, fermo restando che, una volta scelto il regime agevolato di cui godere, non sarà possibile richiederne un altro. Pertanto, a titolo di esempio, se il datore di lavoro trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine instaurato con persona iscritta nelle liste di mobilità, può scegliere tra l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, della legge

n. 223/1991 – consistente nel prolungamento per 12 mesi, decorrenti dalla trasformazione, del pagamento dei contributi in misura pari al 10 per cento – e l’esonero triennale ex legge n. 190/2014.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica (ossia non contributiva). Sul piano operativo, è stato specificato che per godere, unitamente all’esonero triennale, dell’incentivo economico previsto dall’art. 8, comma 4, della legge 223/1991 (in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a termine instaurato con persona iscritta nelle liste di mobilità, il datore di lavoro ha diritto al pagamento mensile di un somma pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore), è necessario che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla Sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> “MOBI”.